



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **679**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri per il finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario (comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010. n. 16): modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1380 del 24 giugno 2011.

Il giorno **29 Aprile 2016** ad ore **08:07** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento" prevede che ogni anno una quota del fondo sanitario provinciale non superiore complessivamente allo 0,5 per mille, è riservata al finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario e demanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione degli interventi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1380 del 24 giugno 2011 si è quindi provveduto ad approvare i predetti criteri, che hanno definito le condizioni di concedibilità ed i requisiti dei beneficiari nonché i criteri di priorità per il sostegno dell'assistenza sanitaria a favore di cittadini extracomunitari, che non possono ricevere cure adeguate nei Paesi di origine. La Provincia autonoma di Trento ha così potuto garantire interventi sanitari nei confronti di circa 50 persone (triennio 2013–2015) provenienti da diversi Paesi in Via di Sviluppo (Ucraina, Albania, Etiopia, Somalia, Kosovo, etc.).

L'obiettivo principale del programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus, con sede sul territorio della Provincia autonoma di Trento, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare. A tale riguardo sarà data particolare attenzione agli interventi per i quali i soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus si siano attivati per la raccolta di fondi finalizzati alla compartecipazione della spesa necessaria per garantire l'intervento di assistenza sanitaria in loco.

Si tratta ora, sulla base dell'esperienza maturata, di apportare alcune modificazioni a tale disciplinare anche alla luce di quanto previsto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2400 di data 18 dicembre 2015 che ha incluso nel finanziamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'anno 2016, le risorse per l'importo di euro 200.000,00 per l'attuazione del predetto comma 3 dell'art. 17 della L.P. n. 16/2010 secondo modalità da definirsi in apposite direttive, e non più quindi utilizzando direttamente le risorse disponibili sul capitolo 441000-006 del Bilancio provinciale come previsto fino all'anno 2015.

Si propone inoltre di modificare i criteri per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento nel senso ridefinire i requisiti di ammissibilità degli interventi in oggetto, prevedendo che siano rivolti a soggetti che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. cittadinanza di un Paese non appartenente all'UE/SEE/CH;
2. residenti in un Paese non appartenente all'UE/SEE/CH o Paese con convenzione bilaterale;

3. non iscritti/assicurati presso istituzioni sanitarie estere di un paese UE/SEE/CH o Extra UE con convenzione bilaterale;
4. condizioni economiche disagiate;
5. non presenti sul territorio italiano e che vi entrano unicamente per essere sottoposti a trattamento sanitario preventivamente autorizzato dalla Provincia autonoma di Trento e che, alla conclusione dello stesso, rientreranno nel Paese di provenienza/residenza fatta salva eventuale diversa facoltà o diritto previsto dalle norme sulla regolarità del soggiorno in Italia;
6. privi di parenti ed affini di alcun ordine e grado residenti in Italia.

Detti criteri sono applicati con riferimento alle domande che saranno presentate ex novo a decorrere dall'approvazione della presente deliberazione; pertanto le domande già depositate alla data della presente deliberazione e gli interventi già autorizzati alla medesima data seguono le disposizioni previste dalla precedente deliberazione n. 1380/2011.

Quanto definito nel nuovo disciplinare è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, che va a sostituire il precedente approvato con la predetta deliberazione n. 1380/2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo e le deliberazioni in premessa citate;
- su proposta dell'Assessore alla salute e politiche sociali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, i criteri per l'attuazione degli interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n.16;
2. di dare atto che i criteri di cui al punto 1) sostituiscono quanto approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1380/2011, che continua peraltro a trovare applicazione con riferimento agli interventi di assistenza sanitaria già presentati al Servizio provinciale competente ovvero già autorizzati ai sensi della predetta deliberazione n. 1380/2011;

3. di disporre che i criteri di cui al punto 1) trovano applicazione con riferimento alle domande che saranno presentate a far data dall'approvazione della presente deliberazione;
4. di approvare il fac-simile per la presentazione della domanda di interventi sanitario, di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che per l'esame delle domande di intervento di assistenza sanitaria a carattere umanitario di cui al precedente punto 1) è confermata la Commissione tecnica nella composizione deliberata dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 1378 del 10 agosto 2015 integrata da un referente amministrativo designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
6. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'utilizzo delle risorse ripartite per l'anno 2016 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2400 di data 18 dicembre 2015 - voce "Interventi sanitari umanitari" tabella A) - per l'attuazione del predetto comma 3 dell'art. 17 della L.P. n. 16/2010 nel rispetto del disciplinato approvato con la presente deliberazione.

FB

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA A CARATTERE UMANITARIO

Articolo 1

Definizione di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario

1. Costituiscono interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario a titolo gratuito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresa la fornitura dei presidi e degli ausili eventualmente necessari ed i trattamenti farmacologici, erogate anche in regime di ricovero ospedaliero da parte delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o dalla stessa comunque acquisite anche presso strutture sanitarie non operanti sul territorio provinciale, se indispensabili per il buon esito dell'intervento autorizzato. In via generale non sono comprese nelle provvidenze in parola:
 - prestazioni socio sanitarie residenziali o semiresidenziali;
 - prestazioni assistenziali di lungo periodo (ove per lungo periodo si intende un periodo superiore a 180 giorni);
 - oneri di trasporto per raggiungere e lasciare il territorio provinciale nonché quelli relativi al soggiorno del paziente e dell'eventuale accompagnatore (ove previsto);
 - prestazioni escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza del SSN.

2. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dall'approvazione della presente deliberazione e subordinatamente ai finanziamenti che saranno assicurati al bilancio aziendale per l'attuazione del predetto comma 3 dell'art. 17 della L.P. n. 16/2010, è prevista la possibilità di intervenire nei confronti di casi di assistenza sanitaria e socio sanitaria a carattere umanitario già in carico alla Provincia autonoma di Trento e con alto carico assistenziale dichiarato dal dirigente medico aziendale di riferimento, prevedendo il sostegno della spesa conseguente all'accoglienza in posti letto accreditati delle RSA (residenze sanitarie assistenziali) della Provincia di Trento.

Articolo 2

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui sopra, le persone che soddisfino i seguenti requisiti:
 - hanno la cittadinanza di un Paese non appartenente all'UE/SEE/CH;

- hanno la residenza in un Paese non appartenente all'UE/SEE/CH o paese con convenzione bilaterale;
- non sono iscritti/assicurati presso istituzioni sanitarie estere di un paese UE/SEE/CH o Extra UE con convenzione bilaterale;
- sono in condizioni economiche disagiate;
- non sono presenti sul territorio italiano e vi entrano unicamente per essere sottoposti a trattamento sanitario preventivamente autorizzato dalla Provincia autonoma di Trento;
- non hanno parenti ed affini di alcun ordine e grado residenti in Italia.

Articolo 3

Condizioni oggettive per la concessione dell'intervento di assistenza sanitaria

1. Gli interventi possono essere concessi in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. che l'intervento sanitario richiesto, soprattutto se di alta specializzazione medico-chirurgica, rivesta carattere di assoluta urgenza e il cui differimento comporti un grave pregiudizio per la salute della persona interessata;
 - b. che gli oneri delle prestazioni non siano oggettivamente sostenibili con le risorse economiche a disposizione dei beneficiari o loro stretti familiari;
 - c. che nei Paesi di provenienza degli interessati gli interventi sanitari richiesti o non siano erogati o risultino di difficile accesso;

ovvero
 - d. che nei Paesi di provenienza degli interessati si siano verificati o siano in atto calamità naturali, guerre o eventi di eccezionale gravità per l'incolumità e la salute della popolazione.

Articolo 4

Criteri di priorità

1. In relazione al bisogno sanitario le domande per gli interventi verranno esaminate dalla Commissione di cui al successivo art. 7:
 - a. secondo l'ordine di presentazione delle domande e con la necessaria tempestività:
 - quando il differimento dell'intervento sanitario richiesto comporti il rischio della non sopravvivenza;
 - quando il differimento dell'intervento sanitario comporti il rischio di un'invalidità grave e permanente;
 - quando l'intervento richiesto comporti la cessazione di sofferenze gravi;
 - b. entro la fine di ogni anno di riferimento:

- quando l'intervento sanitario richiesto sia considerato necessario per la salute della persona, ma non rientri nelle ipotesi di cui al punto precedente.
2. Nel caso dell'insufficienza dell'apposito fondo economico per la soddisfazione integrale o comunque sufficientemente congrua di tutte le istanze di cui al precedente paragrafo, verranno osservati i seguenti criteri di priorità:
 1. il rischio di un'invalidità permanente lieve, in base al livello di gravità della stessa;
 2. la minore età della persona interessata;
 3. la condizione di maggior bisogno socio-economico.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di intervento sanitario per ragioni umanitarie di cui al presente disciplinare redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di sanità e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia sono presentate da un soggetto (non persona fisica) pubblico o privato a struttura associativa con finalità sociale, Onlus con sede nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di intervento, è necessario che il soggetto richiedente si assuma tutti gli oneri economici e burocratici relativi al trasporto del beneficiario e di eventuale accompagnatore (obbligatorio in caso di minore) dal Paese di provenienza/residenza alla Provincia di Trento e viceversa e al loro soggiorno durante il periodo di permanenza nella Provincia autonoma di Trento. In particolare, il soggetto richiedente deve farsi carico di tutte le formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del paziente e di un suo eventuale accompagnatore (se previsto). Il soggetto richiedente è garante dell'attivazione del percorso di rientro nel paese di provenienza/residenza del beneficiario a conclusione dell'intervento sanitario programmato.
3. Rispetto alle istanze presentate sarà data particolare attenzione agli interventi per i quali i soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus si siano attivati per la raccolta di fondi finalizzati alla compartecipazione della spesa necessaria per garantire in loco l'intervento di assistenza sanitaria.
4. Le domande sono presentate con una delle seguenti modalità:
 - consegna diretta presso la struttura provinciale competente;
 - tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Provincia autonoma di Trento, Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, via Gilli 4 – 38121 TRENTO. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;

- a mezzo fax o in modalità telematica a mezzo posta elettronica all'indirizzo: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it.

5. Le domande, pena la loro inammissibilità, devono contenere:

1. i dati di identificazione e reperibilità del soggetto richiedente, che deve qualificare se stesso, le proprie finalità ed eventualmente i programmi di solidarietà nel cui ambito viene richiesta l'assistenza sanitaria;
2. i dati di identificazione e reperibilità del beneficiario interessato ovvero, nei casi di gruppi di persone, il loro numero e il loro referente;
3. attestazione in merito alla sussistenza dei requisiti come indicati nel precedente articolo 2);
4. il certificato originale rilasciato da una struttura ospedaliera/sanitaria o di un organo istituzionale del Paese di provenienza del cittadino extracomunitario, con l'indicazione della diagnosi della patologia principale e del trattamento terapeutico necessario, nonché di eventuali altre patologie associate importanti e la precisazione che tale trattamento non è eseguibile nel Paese stesso. Tale certificato deve essere sottoscritto e timbrato nonché leggibile, in lingua italiana, oppure, in caso sia scritto in altre lingue, essere corredato da traduzione autenticata in italiano effettuata da organo abilitato;
5. attestazione circa l'impossibilità da parte del cittadino extracomunitario e degli stretti familiari di accedere alle cure in solvenza;
6. attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni di concedibilità dell'intervento sanitario di cui all'art. 3) dei presenti criteri;
7. l'assicurazione che, il soggetto richiedente si accolla ogni adempimento burocratico connesso ai visti di entrata nonché ogni onere riferito ai trasporti e al soggiorno dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore durante il periodo di permanenza in Italia;
8. copia di un documento di riconoscimento del cittadino extracomunitario in corso di validità e copia di un documento di riconoscimento dell'eventuale accompagnatore;
9. copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Articolo 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande pervenute sono istruite dal competente Servizio provinciale, che, se del caso, acquisisce le informazioni e la documentazione utili ad un completo esame della richiesta, coinvolgendo anche le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la redazione del preventivo di spesa nonché per l'individuazione della struttura (Unità operativa, altro) maggiormente idoneo al trattamento del caso.
2. L'esame delle richieste è effettuato da un'apposita Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale, così composta:

- il direttore pro-tempore dell'Ufficio competente del Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza, con funzioni di presidente;
 - un funzionario del predetto Servizio provinciale competente, con funzioni anche di vicepresidente;
 - due componenti medici ed un referente amministrativo designati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un funzionario amministrativo provinciale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.
4. Il Servizio provinciale competente dispone quindi, con determinazione del dirigente, in ordine all'accoglimento/rigetto delle richieste avanzate, comunicando l'esito all'Azienda provinciale per i servizi sanitari affinché provveda a garantire le prestazioni concesse a titolo gratuito, utilizzando il fondo a bilancio aziendale già assegnato per tale finalità.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. Le spese di cui sopra sostenute dall'Azienda sono riferite al costo previsto dal Tariffario delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore (DRG), oppure in relazione di altro idoneo riferimento in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o per la fornitura di presidi e ausili necessari e trattamenti farmacologici.
2. Per l'esame delle richieste da parte della predetta Commissione si definisce che l'onere non possa eccedere – per ciascuna domanda non frazionabile – il 20% della quota annualmente riservata sul fondo sanitario provinciale per tali prestazioni, fatta eccezione per i casi di assoluta necessità e urgenza.
3. Entro il mese di giugno e di novembre di ogni anno, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a comunicare al Servizio provinciale competente la quota effettivamente utilizzata del fondo in questione, con riferimento ai casi ed alla spesa autorizzata con determinazioni provinciali. La rendicontazione definitiva avverrà in sede di presentazione del Bilancio d'esercizio.
4. Le richieste meritevoli di accoglimento ma concernenti interventi non finanziabili a causa dell'insufficienza dell'apposito fondo, potranno essere prese in considerazione nell'anno solare successivo.

Articolo 8
Norma transitoria

1. I criteri definiti con la presente disciplina sono applicati alle richieste che saranno presentate a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione; pertanto le domande già depositate e gli interventi già autorizzati a tale data seguono le disposizioni previste dalla precedente deliberazione n. 1380/2011.